



Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

D.L. 96/2025 / A.C. 2488

Dossier n° 131 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 7 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2488
D.L.	96/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Numero di articoli:	17
Date:	
emanazione:	30 giugno 2025
presentazione:	30 giugno 2025
assegnazione:	30 giugno 2025
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, commi 1-3**, dispone che l'**assegnazione** e l'**uso** delle **frequenze** per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" siano **rilasciate a titolo gratuito (comma 1)** e che i **provvedimenti** di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano **esenti dall'imposta di bollo (comma 2)**. Il **comma 3** reca delle **autorizzazioni di spesa** per le attività di **vigilanza e controllo delle frequenze**, nonché per l'acquisto dei **materiali** e delle **apparecchiature** necessarie al loro utilizzo.

L'**articolo 1, comma 4**, prevede che le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la **messa a disposizione degli impianti** utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per **eventi ritenuti di interesse pubblico** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

L'**articolo 2** stanziava risorse pari a **30 milioni** di euro per assicurare misure di **sicurezza** e **soccorso pubblico** durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di **Milano – Cortina** del 2026.

L'**articolo 3**, al comma 1, contiene una autorizzazione di **spesa** a favore del **Ministero della difesa** pari ad euro **13.009.239**, per il 2025, al fine di **garantire il necessario supporto logistico e operativo** da parte delle Forze armate. Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.

L'**articolo 4** stabilisce che alle **assunzioni di personale** effettuate dalla **Fondazione Milano-Cortina 2026** per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, **non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali** previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

L'**articolo 5** prevede la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive è previsto il trasferimento al Commissario, per l'anno 2025, di risorse finanziarie per un importo massimo di circa 228,2 milioni di euro (comma 3) e di eventuali ulteriori risorse (comma 5). Le risorse previste dal comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025 (comma 6).

Sono inoltre disciplinati i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3 e 4) ed è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8).

Ulteriori disposizioni riguardano la copertura degli oneri (comma 5) e la gestione delle controversie relative agli atti del Commissario (comma 7).

L'**articolo 6** innova la disciplina riguardante il **contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite**, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

L'**articolo 7 comma 1** stabilisce che alla società **Sport e salute Spa**, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della "**America's Cup – Napoli 2027**", è affidata l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il **comma 2** reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup.

I **commi 5 e 6** recano le **disposizioni finanziarie**. Il comma 5 indica che gli oneri relativi all'attuazione dell'evento ammontano ad euro **7.500.000** per l'anno **2025**, e dispone la relativa copertura. Il comma 6 autorizza il **Comune di Napoli** ad applicare al proprio bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del **risultato di amministrazione**, in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a **30 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi **dal 2025 al 2027**.

L'**articolo 7, commi 3-4** disciplina le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «**America's Cup – Napoli 2027**».

L'**articolo 8** destina, **per l'anno 2025**, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei **Giochi del mediterraneo di Taranto 2026**, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a **25 milioni di euro** dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa **avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa**, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

L'**articolo 9** stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle **Finali ATP 2026-2030** di tennis è costituito un **Comitato per le finali ATP**. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la **Federazione italiana tennis e padel** e **Sport e Salute Spa**, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una **relazione consuntiva**, corredata del **rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici** da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una **Commissione tecnica di gestione**.

L'**articolo 10**, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa. Il **comma 1, lettera a), numero 1)**, innalza nuovamente dal 15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti. Il **numero 2)** modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il **numero 3)** prevede che le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. La **lettera b)** interviene su alcuni requisiti tecnici delle piste di discesa, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento.

L'**articolo 11**, composto da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Una prima serie di modifiche, recate dalla **lettera a)** del comma 1, riguarda la disciplina della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la **nuova figura del Vicesegretario generale**; viene **rinvio** dal 1° gennaio 2025 al **1° gennaio 2026** il termine a decorrere dal quale dovrà essere **assunto il personale non dirigenziale di ruolo** della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di **personale dirigenziale e non dirigenziale - fino a 10 unità** - operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (**Co.Vi.So.C.**) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (**Com.Te.C.**); viene disposto che **una delle due unità dirigenziali non generali** che opereranno nella Commissione possa essere **nominata** dalla Commissione stessa, **su proposta del Segretario generale**,

con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene **rinviata** dall'anno 2025 **all'anno 2026** l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma **gestione delle spese** per il proprio funzionamento.

La novella di cui alla **lettera b)** del medesimo comma 1 **innalza da cinque a otto anni** la durata massima del **contratto di lavoro subordinato sportivo**.

L'**articolo 12** interviene con una novella sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa **ridefinisce cosa si intende per "munizioni da guerra"** e **chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi**.

L'**articolo 13** istituisce, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di **borse di studio universitario per alti meriti sportivi**, con una dotazione di 1 milione di euro (commi 1 e 2). Per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 3).

L'**articolo 14** dispone che il Commissario straordinario di cui al d.P.c.m. del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

L'**articolo 15** è volto ad includere tra le fattispecie di **lesioni personali** di cui all'art. 583-*quater* del codice penale quelle **cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri** o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.

L'**articolo 16** reca la **copertura finanziaria degli oneri**, quantificati in **271.251.606** per l'**anno 2025**, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano – Cortina 2026**».

L'**articolo 17** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 45 commi, appare prevalentemente riconducibile all'esigenza generale di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, alcuni dei quali oggetto di un puntuale richiamo nel preambolo del provvedimento e altri, invece, direttamente disciplinati nel corpo del decreto; a tale esigenza, il preambolo del provvedimento in esame affianca anche due ulteriori finalità: 1) apportare modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo richiamato; 2) apportare modifiche all'articolo 13-*bis* del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, articolo relativo alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in considerazione dell'imminente perfezionamento del relativo iter costitutivo, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025; inoltre, il titolo del decreto-legge in esame fa riferimento alla previsione di "disposizioni urgenti in materia di sport", a cui appaiono riconducibili gli articoli 6, in materia di giustizia sportiva, 12, in tema di munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, 13, in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, 14, in tema di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia, e 15, in tema di tutela penale degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive; in proposito, si ricorda quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge", considerazione che potrebbe valere anche con riguardo al provvedimento in esame.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 45 commi, 4 richiedono l'adozione di DPCM.

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2025, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a dieci giorni di distanza, il 30 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 5, al comma 1, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; in primo luogo, si fa presente che, essendo il Commissario straordinario nominato con DPCM, si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo articolo, al

comma 3, prevede che tale Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 3 giugno 2025 sul disegno di legge n. 2416 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2025). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 15 è volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-*quater* c.p. quelle cagionate in occasione di manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operino per assicurarne la regolarità, così trasponendo, in conformità al principio della riserva di codice previsto all'articolo 3 del medesimo codice, una disposizione già vigente, contenuta nell'articolo 6-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione; ciò premesso, si rappresenta che il menzionato articolo 583-*quater* c.p. è stato oggetto di un recente intervento di riforma da parte dell'articolo 20 del decreto-legge 48 del 2025, che ne ha sostituito il primo comma al fine di ampliarne la portata applicativa, così da ricomprendere, in una prospettiva più generale, tutte le lesioni cagionate ad un ufficiale o ad un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza "nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni"; attraverso tale riformulazione è così venuto meno il requisito che la lesione si fosse verificata "in occasione" di una manifestazione sportiva presso la quale era in servizio l'agente o l'ufficiale leso; ciò premesso, poiché la formulazione adoperata dall'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame riprende, nei termini anzidetti, la medesima formulazione successivamente superata ad opera del menzionato decreto legge n. 48/2025, *si valuti l'opportunità di considerare l'ambito di applicazione della disposizione, anche con riferimento alla recente modifica apportata.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 7, recante la disciplina degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», al comma 3, prevede che la cabina di regia responsabile degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio approvi le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, "coordinandosi" con Sport e salute S.p.A. e con il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; atteso l'impiego di un'espressione non tecnica, *si valuti l'opportunità di precisare il tipo di coordinamento richiesto.*

L'articolo 9, comma 1, istituisce un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, ossia il Ministro dello sport, "d'intesa" con il Ministro dell'economia e delle finanze; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 12, novellando l'articolo 1, comma 3, della l. legge 18 aprile 1975, n. 110, interviene sulla definizione di "munizioni da guerra" e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi; per un verso, infatti, specifica che i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse; per un altro verso, chiarisce che la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 97 del R.D. 635/1940, in tema di detenzione e trasporto senza licenza di esplosivi, cartucce e bossoli; sul punto, occorre sottolineare la differente formulazione impiegata nei periodi novellati: in particolare, il secondo periodo fa espresso riferimento, oltre che ai bossoli esplosi, anche "alle parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra", riferimento assente nel periodo successivo, specificamente riferito solo ai bossoli già esplosi; ai fini di una migliore chiarezza del testo, *si valuti l'opportunità di perfezionarne il coordinamento interno.*

Con riferimento all'articolo 15, comma 1, *si valuti l'opportunità di fare direttamente riferimento al codice penale*, anziché al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938, ossia al decreto che ha approvato il codice penale.

